



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
C.A.P. 98060 **PROVINCIA DI MESSINA** C.F. 00108980830

COPIA **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 3 del Reg. Anno 2012 Data 06/02/2012	OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino: modifiche ed integrazioni.
--	--

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di febbraio con inizio alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CORTOLILLO Francesco Paolo	X	
DI NUNZIO Michelangelo		X
RIGENERATI Giuseppe		X
CARUSO Giuseppe Calogero		X
SIRAGUSANO Carmelo	X	
GUIDARA Carmelo	X	
FERRARO Diego		X
FERRARO Tindara	X	
BONINA Antonino		X
MAUROTTO Michela	X	
PRESTIPINO Emanuele	X	
GIULIANO Catia		X
TAVIANO Gabriele	X	
TRAVIGLIA Francesco	X	
LEMBO Filippo	X	

Assegnati n. **15**

In carica n. **15**

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti n. 09

Assenti n. 06

Il Sig. CORTOLILLO Francesco Paolo nella qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza e designa scrutatori i Signori: _____

Partecipa il Segretario comunale Sig. D.ssa Nina SPICCIA La seduta è pubblica

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: Palmeri, Saitta, Gaglio e il V. Sindaco Germanelli

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Registro Generale
proposte 21 /2012

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Nr. Ord. della proposta 21

li 01-02-2012

Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino: modifiche ed integrazioni.

Premesso:

- che le recenti disposizioni legislative in materia di finanza pubblica impongono il concorso degli enti locali al risanamento e politiche intese al perseguimento di obiettivi di contenimento e riduzione delle spese, in particolare di quella sostenuta per il personale.
- che a riguardo, anche la manovra finanziaria di luglio (L.15/7/2011 n°111), pur escludendo i piccoli comuni dalle regole del patto di stabilità interno, con l'art. 20 c. 2 quater, ribadisce, come già previsto dalla L.30/7/2010 n°122, l'obbligo per i comuni sino a 5.000 abitanti di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali definite dall'art. 21 c.3 della L. 5/5/2009 n° 42.
- che il decreto legge 29 dicembre 2011 n° 216, (decreto milleproroghe), proroga i termini per l'esercizio in forma associata di almeno due delle funzioni spettanti ai comuni, di mesi sei, dal 31/12/2011 al 30/06/2012.
- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
- Che con deliberazione n. 150 del 29.07.1999 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000 ha espresso come indirizzo che le convenzioni per l'ufficio di segreteria disciplinate dall'art. 10 del DPR 465/97 siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

Tutto ciò premesso:

Dato atto che i comuni Sant'Angelo Di Brolo e di Piraino hanno manifestato la volontà di istituire la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale approvando apposito schema di convenzione giuste deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente n 53 del 7/11/2011 e n 64 del 28/11/2011;

Atteso che la Prefettura di Palermo, ex dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –sezione Sicilia, con nota prot. 0063356 del 27/12/2011, ha eccepito la non conformità alla normativa del disposto del c. 5 dell'art. 14 e che la facoltà di recesso unilaterale degli enti non è sufficientemente garantita dalla formulazione degli artt. 13 e 14 della predetta convenzione e che nella stessa non si fa espresso riferimento alle forme di consultazione fra gli enti contraenti ;

Ritenuto di riformulare le clausole convenzionali esplicitandole per come prescritto e tenuto conto dello schema di convenzione pubblicato sul sito internet dell' ex dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –sezione Sicilia;

Vista la convenzione all'uopo predisposta, debitamente riformulata ;

- Confermato che la convenzione de qua risponde, oltre che a logiche di razionalizzazione dell'attività e di risparmio economico, anche ai requisiti di fattibilità in quanto le modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la contiguità territoriale degli enti coinvolti, la struttura e l'organizzazione interna degli uffici e degli Enti convenzionati assicurano al segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun ente;

- Dato atto che con la predetta convenzione di segreteria viene mantenuta la soglia demografica relativa all'attuale classe di appartenenza del Comune capofila, **di classe 3[^]**, in quanto al 31 dicembre 2011 la popolazione complessivamente residente nei comuni è pari 7.296 abitanti;

- Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE


Di riapprovare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra questo Comune e il Comune di Piraino come allegata al presente atto e composta da n. 16 articoli riformulata a seguito delle osservazioni di cui alla nota prot. 0063356 del 27/12/2011, della Prefettura di Palermo, ex dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –sezione Sicilia;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa;

Di dare atto che la medesima convenzione diventerà efficace contemporaneamente all'assegnazione da parte della Prefettura di Palermo, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del segretario titolare del Comune di Sant'Angelo Di Brolo individuato quale segretario titolare della convenzione denominata Sant'Angelo Di Brolo– Piraino;

Di dare atto che il Comune di Sant'Angelo Di Brolo provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento.

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.


IL SINDACO

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SANT'ANGELO DI BROLO E PIRAINO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemiladodici, nella sede municipale del Comune di Sant'Angelo Di Brolo:

TRA

- 1) Il Comune di Sant'Angelo di Brolo, cod. fisc.00108980830 rappresentato dal Sig. Basilio Caruso Sindaco pro tempore;
- 2) Il Comune di Piraino , cod. fisc.: 86000450832, rappresentato dal Sig. Giovanni Calogero Campisi Sindaco pro tempore;

Viene sottoscritta la seguente convenzione, già approvata per il Comune di Sant'Angelo di Brolo dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del _____ 2012, esecutiva ai sensi di legge e per il Comune di Piraino dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del _____ 2012, esecutiva ai sensi di legge,

ART. 1 – Istituzione di sede convenzionale

- 1) la presente convenzione istituisce la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale fra il Comune di Sant'Angelo Di Brolo ed il Comune di Piraino, entrambi in provincia di Messina – Regione Siciliana;
- 2) In dipendenza della presente convenzione, e fino alla cessione della medesima, si costituisce ad ogni effetto di legge una unica sede di segreteria comunale denominata "Sant'Angelo di Brolo - Piraino", costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 142/90 (come richiamato nell' O.R.EE.LL.: della L.R. 48/91, dell'art. 17 (commi 67/88) della legge 127/97 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del DPR n. 465/97 e ss.mm.ii.);
- 3) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del DPR 23.06.1972 n. 749 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2, della legge 08.06.1962 n. 604, la collocazione della sede convenzionata ai fini della nomina del segretario titolare, determinata in base alla popolazione complessiva residente nei due Comuni, corrisponde alla classe III di cui alla tabella "A" allegata al richiamato DPR 749/1972. La classe di appartenenza della segreteria viene determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del DPR n. 465/97 e viene quindi individuata come Segreteria di classe III, contando il Comune di Piraino n. 4.006 abitanti e il Comune di Sant'Angelo Di Brolo n. 3.290 abitanti;
- 4) Può essere nominato titolare il Segretario Comunale iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, istituito a norma dell'art. 17, comma 75 della legge 15.05.1997 n. 127, secondo le disposizioni dell'art. 11 del DPR 04.12.1997 n. 465 e ss.mm.ii.;
- 5) E' fatta salva l'applicazione di diverse disposizioni emanate dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 17 comma 84 della legge 127/97, successivamente all'entrata in vigore della presente convenzione, alle quali si fa espresso rinvio senza necessità di modifiche a quanto pattuito dalle Amministrazioni contraenti e di ogni altra disposizione normativa in materia.

CAPO I

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 2 – Rapporto di lavoro

- 1) Le funzioni ed i compiti assegnati al Segretario Comunale sono quelli indicati dalla legge, dagli Statuti e dai Regolamenti Comunali nonché ogni altra competenza attribuita dai Sindaci dei Comuni convenzionati;

- 2) Il Rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi della categoria come prevede il comma 74 dell'art. 17 della L. 127/97 e ss.mm.ii.;
- 3) I Comuni convenzionati hanno l'obbligo di prevedere le risorse economiche da scrivere nei rispettivi bilanci derivanti dalla presente convenzione e destinarne alcune, altresì, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del Segretario Comunale.

ART. 3 – Articolazione settimanale dell'orario di lavoro

- 1) Il servizio di Segreteria viene espletato secondo criteri di flessibilità che le rispettive Amministrazioni concordano periodicamente con il Segretario sulla scorta dei seguenti principi e criteri direttivi:
- 2) Il numero complessivo delle ore di lavoro ordinario settimanale (da potersi prestare sia in linea orizzontale che in linea verticale) viene ripartito e retribuito al 50%. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo fra i Sindaci dei Comuni sentito il segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per esigenze di servizio .
- 3) La partecipazione del Segretario alle riunioni di organi collegiali di ciascuno dei due Comuni, quando venga resa fuori dai casi previsti dal n. 1, è concordata, dalle Amministrazioni con il Segretario medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti e delle relative scadenze di termini fissati dalla legge e dai regolamenti che determinano automaticamente la eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari;
- 4) Nei rispettivi Comuni gli Uffici sono responsabili e tenuti ad una continua comunicazione reciproca come segue:
 - a. gli uffici di segreteria per la gestione dei rapporti funzionali del servizio;
 - b. gli uffici di ragioneria per la gestione dei rapporti finanziari così come disciplinati dall'art. 9.

CAPO II SINDACO COMPETENTE ALLA NOMINA ED ALLA REVOCA DEL SEGRETARIO

ART. 4 – Comune capo convenzione e Designazione del Sindaco competente

- 1) Il Comune di Sant'Angelo di Brolo assume la veste di Comune capo convenzione.
- 2) Al Sindaco pro tempore del Comune di Sant'Angelo di Brolo spetta il potere di nomina e di revoca del Segretario titolare ex art. 17, comma 70 della L. 127/97;
- 3) Resta ferma ed impregiudicata la dipendenza funzionale del Segretario titolare della convenzione dai Sindaci del Comune di Sant'Angelo di Brolo e del Comune di Piraino, ed ogni altra attribuzione, diritto, obbligo o fruizione derivante dalla legge o attribuita allo stesso Funzionario dallo Statuto, dai Regolamenti Comunali o dai Sindaci.

ART. 5 – Procedura di nomina del Segretario

- 1) Il Sindaco competente, procede, nei termini stabiliti dalle norme di legge e di regolamento, e secondo le prescrizioni procedurali fissate dall'ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, alla nomina del Segretario, previa assunzione del parere obbligatorio e vincolante dell'altro Sindaco del Comune contraente la Convenzione;
- 2) Il parere di cui sopra viene reso in tempi e modalità tali da consentire la nomina osservando i termini di cui al comma 1;
- 3) La mancanza di accordo sul titolare da assegnare alla sede comporta l'avvio della procedura di recesso dalla convenzione secondo quanto nella presente convenzione;

- 4) In assenza di provvedimenti espressi, il Segretario titolare della sede convenzionata si intende senz'altro confermato decorsi centoventi giorni dalla data di insediamento dei Sindaci .

ART. 6 – Procedura di revoca del Segretario

- 1) E' ammessa la revoca del Segretario nelle sole ipotesi e con le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico dei Segretari Comunali e Provinciali;
- 2) L'accertamento di un presupposto per la revoca del Segretario e per tutti gli atti del relativo procedimento devono essere comunicati, se avviati e conclusi dal Sindaco del Comune diverso, al Sindaco del Comune competente alla nomina al quale spetta di emanare l'atto formale di revoca;
- 3) In caso di inottemperanza del Sindaco competente si avviano le procedure per il recesso della convenzione;
- 4) Il Segretario titolare della convenzione, in assenza di avvio e conclusione di un separato procedimento di revoca, si intende confermato titolare della sede di segreteria del Comune che non ha avviato il procedimento di revoca, venutasi a creare per effetto del venire meno della convenzione.

ART. 7 – Rinnovo carica sindacale

- 1) Nel caso di rinnovo delle cariche sindacali dei due Comuni in periodi di mandato non corrispondenti è sempre fatta salva la facoltà di ciascun Sindaco di avviare le procedure per il recesso dalla Convenzione;
- 2) Decorsi comunque centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco neo-eletto il Segretario si intende tacitamente confermato .

ART. 8 – Disciplina transitoria

- 1) Le parti convengono che in sede di prima attuazione della presente convenzione sia nominato Segretario della sede convenzionata il Segretario Comunale titolare del Comune di Sant'Angelo di Brolo;
- 2) Il Sindaco del Comune di Sant'Angelo di Brolo, provvederà con proprio atto a richiedere l'assegnazione del Segretario Comunale all' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, - Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Palermo - Sezione Regionale Sicilia – ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.P.R. 465/1997.

CAPO III

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER LA RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO .

ART. 9 – Disciplina della ripartizione

- 1) Il trattamento economico, unitamente agli oneri riflessi, spettante al Segretario titolare è ripartito nella misura di 1/2 a carico del Comune di Piraino e 1/2 a carico del Comune di Sant'Angelo di Brolo;
- 2) Fino all'entrata in vigore del nuovo contratto e fatti salvi eventuali miglioramenti economici in esso previsti con le relative decorrenze, la misura della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario titolare della sede convenzionata viene transitoriamente fissata per l'importo pari al 25% del trattamento annuo di godimento, unitamente al rimborso delle spese di

viaggio, come previsto nella nota parere prot. 54055 del 21.04.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sostenute dal medesimo per recarsi da un Comune all'altro, quando strettamente necessario alle esigenze lavorative, ed al buono pasto se previsto;

- 3) Il trattamento aggiuntivo di cui al comma 2 decorre dalla data di presa in servizio del Segretario titolare della sede convenzionata, successivamente all'assegnazione della Prefettura di Palermo ex-Agenzia Regionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali.

ART. 10 – Anticipazione e rimborsi

- 1) Il Comune di Sant'Angelo di Brolo, fungendo anche da sostituto d'imposta, provvede mensilmente a corrispondere l'intera retribuzione ed ogni altro emolumento spettante al Segretario come da contratti vigenti, a titolo di anticipazione anche di quanto posto a carico dell'altro Comune contraente, obbligandosi a garantire la continuità della corresponsione in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione;
- 2) Il Comune di Piraino provvede ogni mese all'accredito in favore del Comune di Sant'Angelo di Brolo della somma a suo carico sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal responsabile dell'Ufficio finanziario del Comune incaricato delle anticipazioni;
- 3) In caso di ritardi nei pagamenti decorrono dalla scadenza in favore del Comune che ha provveduto all'anticipazione, gli interessi sulle somme anticipate che si fissano in una misura corrispondente a quella dovuta per le anticipazioni di Tesoreria;
- 4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nelle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Segretario titolare della convenzione.

ART. 11 – Compensi non soggetti a ripartizione

- 1) Non sono soggetti a ripartizioni e sono corrisposti singolarmente da ciascun Comune il rimborso delle spese di viaggio sostenute nell'interesse del singolo comune, i diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogito, ed ogni altro compenso, previsto dal CCNL di categoria e dalla normativa, non ripartibile.

CAPO IV

DURATA DELLA CONVENZIONE – DISCIPLINA DEI CASI DI RECESSO

ART. 12 – Durata e scioglimento della convenzione

- 1) La convenzione ha durata pari ad anni cinque decorrenti dalla data di presa di servizio del titolare della convenzione ;
- 2) La convenzione ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause :
 - scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le amministrazioni comunali;
 - recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno sessanta giorni;
- 3) In mancanza di attivazione delle procedure di recesso, la presente convenzione si intende tacitamente rinnovata per un periodo corrispondente alla durata;
- 4) Non sono previsti limiti alla proroga tacita;

ART. 13 – Casi particolari di recesso

- 1) Ciascuno dei Comuni contraenti ha la facoltà di recedere dalla convenzione, oltre che per quanto previsto nell'art.12 e nelle ipotesi di mancanza di accordo sulla nomina, conferma o revoca del Segretario titolare, in particolare anche nei seguenti casi:
 - a) Inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione relativamente alla ripartizione degli oneri finanziari come disciplinata e proceduralizzata nel cap. III
 - b) Disfunzioni del servizio che incidono sulla gestione amministrativa degli enti

ART. 14 – Procedura di recesso

- 1) Nel caso di recesso per scadenza del termine naturale della convenzione di cui all'art. 12, l'Amministrazione che intende recedere deve notificare, la propria intenzione all'altra Amministrazione contraente sessanta giorni prima della scadenza;
- 2) Nei casi di recesso in corso di durata della convenzione, l'Amministrazione che intende recedere notifica all'altra il proprio intendimento, sessanta giorni prima dell'adozione del relativo atto deliberativo del Consiglio Comunale;
- 3) Il recesso di cui ai commi precedenti è dichiarato definitivamente con atto deliberativo del Consiglio del Comune che intende recedere;
- 4) Il recesso, sia consensuale che unilaterale, avrà efficacia con decorrenza dal 30° giorno successivo alla data della notifica dell'atto deliberativo;
- 5) Nei casi di recesso unilaterale, il Segretario Comunale conserva la titolarità della segreteria del Comune che non ha dichiarato di voler recedere.
- 6) Nel caso di recesso consensuale i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa fra loro e con l'accettazione del Segretario già titolare della sede di segreteria convenzionata, in quale comune fra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario, debba essere nominato. Ove non si addivenga ad un accordo tra i Sindaci ed il Segretario quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione .
- 7) Dei provvedimenti di costituzione, recesso e scioglimento della presente convenzione di segreteria viene data immediata comunicazione alla Prefettura di Palermo, ex Agenzia Autonoma sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

ART . 15 – Forme di consultazione e Norme di rinvio

- 1) Le forme di consultazione fra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi almeno due volte all'anno, tra i rispettivi Sindaci che operano in accordo con il segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione
- 2) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla disciplina in materia vigente ed alle norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre agli accordi scaturenti dalla contrattazione collettiva;
- 3) E' fatta salva l'applicabilità automatica, senza necessità di recepimento da parte dei Comuni contraenti di eventuali successive norme emanate in materia di funzioni e compiti attribuiti o da attribuire al Segretario Comunale titolare della sede convenzionata.

ART . 16 – Entrata in vigore

- 1) La presente convenzione, conseguita l'esecutività delle deliberazioni Consiliari che l'approvano, viene sottoscritta da parte dei Sindaci dei Comuni contraenti;
- 4) La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni di approvazione, verrà trasmessa, a cura del Comune di Sant'Angelo di Brolo, alla Prefettura di Palermo ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Sicilia ed entrerà in vigore dalla data di presa in servizio del Segretario titolare della sede convenzionata successivamente alla sua assegnazione.
- 5) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia, nonché alle deliberazioni emanate dall'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Palermo ed al CCNL di Categoria.
- 2) La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II, allegata al D.P.R.26/04/1986 N.131
- 3) Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art 16 della tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972 N. 642, così come modificato dal D. P. R. 30/12/1982 N. 955;

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo _____

Per il Comune di Piraino _____

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi della lettera i) del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 11.12.1991, n. 48, come modificato ed integrato dall'rt. 12 della l.r. n. 30/2000.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino: modifiche ed integrazioni.

AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Li 01.02.2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI**



AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Li 01/02/2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI**



Allegato alla deliberazione di C.C. n. 3 del 06-02-2012

Il **Presidente** fa presente che il Segretario D.ssa Nina Spiccia, in quanto interessata all'argomento deve allontanarsi dall'aula.

Il **Segretario** si allontana e viene sostituito nelle funzioni, a mente del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dal consigliere più giovane di età, sig. Taviano Gabriele.

Il Presidente invita il Sindaco relazionare

Il **Sindaco** ricorda che i comuni Sant'Angelo Di Brolo e di Piraino hanno manifestato la volontà di istituire la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale approvando apposito schema di convenzione giuste deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente n 53 del 7/11/2011 e n 64 del 28/11/2011;

Fa presente che, trasmessa la convenzione alla Prefettura di Palermo, ex dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –sezione Sicilia, con nota prot. 0063356 del 27/12/2011, è stato eccepito la non conformità alla normativa del disposto del c. 5 dell'art. 14 e che la facoltà di recesso unilaterale degli enti non veniva sufficientemente garantita dalla formulazione degli artt. 13 e 14 della predetta convenzione ed infine che nella stessa non si faceva espresso riferimento alle forme di consultazione fra gli enti contraenti. Evidenzia pertanto che la convenzione di che trattasi è stata riformulata tenendo conto delle predette osservazioni e dello schema tipo pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia ed invita il Consiglio Comunale ad approvarla nella sua nuova formulazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta avente ad oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria tra i comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino: modifiche ed integrazioni.

Visti i pareri favorevoli resi per la regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Affari Generale e Affari sociali, D.ssa Giangarrà e per la regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Economia, Bilancio e Tributi, Rag. Nunzio Corica;

Sentito l'ampio ed esauriente intervento del Sindaco di cui in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

Proceduto a votazione nelle forme di legge , presenti 9, votanti 9 con voti 9 favorevoli;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta che qui si intende integralmente trascritta.

Con separata votazione, su richiesta del Presidente, onde dare corso alla convenzione nel più breve tempo possibile, presenti 9, votanti 9 con voti 9 favorevoli;

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva

Rientra il Segretario D.ssa Nina Spiccia

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giuseppe Lallo

[Signature]

<p>COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO 21 FEB. 2012 <i>Giuseppe Lallo</i></p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, C E R T I F I C A Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____. Dalla Residenza Municipale, li IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
--	---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal 6 FEB. 2012 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li

6 FEB. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]